

Publicato il decreto del MIUR che avvia le procedure ed in attesa dei numeri dei posti disponibili.

>

M_pi.AOOUFGAB.REGISTRO_DECRETI.R.0000092.08-02-2019

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno settembre 2010, n. 240

IL MINISTRO

[...Omissis...]

DECRETA:

Articolo I
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

c. USR: Ufficio Scolastico Regionale o Uffici Scolastici Regionali;

d. Coreco: il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

e. decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.f. D.M. n.270/2004: il decreto del Minis

g. D.M. n. 249/2010: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2

h. D.M. sostegno: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 204/2010 del 20 settembre 2010

1. D.M. n. 987/2016: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 d

Articolo 2

(Offerta formativa e relativi requisiti)

1. I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra lo

2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono autorizzati i p

Articolo 3

(Requisiti di ammissione e articolazione del percorso)

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente dec

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado,

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano

2. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività

3. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento, salvo quanto

4. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo

5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che

6. Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi

Articolo 4

(Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito)

1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati.
2. Il test preliminare è costituito da **60 quesiti formulati con**
3. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. sostegno,
4. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti:
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure
2. I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso

Scritto da RS

Lunedì 11 Febbraio 2019 15:13 - Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Febbraio 2019 15:36

Il Ministro

Marco Bossetti

>>

>